

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 2302/2001 DEL CONSIGLIO del 15 novembre 2001

relativo alle modalità d'applicazione dell'articolo 12, paragrafo 2, dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Principato di Andorra

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Principato di Andorra, in particolare l'articolo 12, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 12, paragrafo 2, dell'accordo, i prodotti di cui ai codici 2402 e 2403 del sistema armonizzato fabbricati nella Comunità con tabacco greggio e conformi alle condizioni dell'articolo 3, paragrafo 1, del suddetto accordo, beneficiano, all'importazione nel Principato di Andorra, di un tasso preferenziale corrispondente al 60 % del tasso applicato nel Principato di Andorra agli stessi prodotti nei confronti dei paesi terzi.
- (2) Occorre determinare le modalità d'applicazione dell'articolo 12, paragrafo 2, per garantire un'interpretazione e un'applicazione uniforme di tale articolo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ambito d'applicazione

I prodotti di cui all'articolo 12, paragrafo 2, dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Principato di Andorra, in seguito denominato «accordo», beneficiano, all'importazione nel Principato di Andorra, del tasso preferenziale, su presentazione del certificato di cui all'allegato.

Articolo 2

Condizioni generali per il rilascio

1. Il certificato è rilasciato dalle autorità doganali dello Stato di esportazione su richiesta dell'esportatore o, sotto la sua responsabilità, del suo rappresentante autorizzato. A tal fine,

l'esportatore o il suo rappresentante autorizzato compila il certificato il cui modulo figura all'allegato, in una delle lingue in cui è redatto l'accordo.

2. Le autorità doganali di uno Stato membro della Comunità rilasciano un certificato se i prodotti di cui ai codici 2402 e 2403 del sistema armonizzato sono fabbricati nella Comunità con tabacco greggio in libera pratica nella Comunità.

3. Le autorità doganali che rilasciano un certificato adottano tutte le misure necessarie per verificare se le condizioni richieste siano soddisfatte. A tal fine esse sono autorizzate a chiedere tutti i documenti giustificativi o a procedere a qualsiasi controllo che esse ritengano utile. Inoltre le autorità doganali verificano che il formulario sia debitamente completato.

4. L'esportatore che chiede il rilascio di un certificato deve poter presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali dello Stato di esportazione in cui è rilasciato il certificato, tutti i documenti utili a provare la lavorazione richiesta e la posizione comunitaria delle merci, a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, dell'accordo.

5. Il certificato è vistato dalle autorità doganali e tenuto a disposizione dell'esportatore non appena l'esportazione reale ha effettivamente luogo o è assicurata. L'autorità che rilascia un certificato conserva una copia del titolo.

6. Le autorità doganali che emettono il certificato attribuiscono un numero ad ogni titolo. Le copie portano lo stesso numero dell'originale.

Articolo 3

Divieto di beneficiare di un rimborso o di un'esenzione dai dazi doganali

1. Il tabacco greggio in libera pratica, utilizzato nella fabbricazione dei prodotti lavorati per i quali è rilasciato un certificato a norma dell'articolo 2, non beneficia nella Comunità di un qualsiasi tipo di rimborso o esenzione dai dazi doganali.

⁽¹⁾ GU L 374 del 31.12.1990, pag. 14. Accordo modificato dall'atto di adesione del 1994.